

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2624/93 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1961/93 e che porta a 600 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1961/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2489/93<sup>(5)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 300 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese; che con una comunicazione in data 16 settembre 1993 la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 300 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 600 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1961/93;

considerando che è opportuno modificare il termine di validità del titolo di esportazione previsto dal regolamento (CEE) n. 1961/93; che è necessario rinviare la scadenza dell'ultima gara parziale;

considerando che le misure ultimo dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1961/93 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 600 000 t di granturco da esportare verso qualsiasi paese delle zone I, III b), VII a), verso Cuba e verso l'Ungheria.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 600 000 t di granturco figurano nell'allegato I. »

*Articolo 2*

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1961/93, la data del « 30 novembre 1993 » è sostituita dal « 31 dicembre 1993 ».

*Articolo 3*

All'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1961/93, la data del « 30 settembre 1993 » è sostituita dal « 27 ottobre 1993 ».

*Articolo 4*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1961/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 229 del 10. 9. 1993, pag. 1.